

DISEGNO DI LEGGE N. 1

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n. 156/A IV Legislatura

Disegno di legge regionale di "Modifica  
della legge regionale 28 agosto 1986 n.17  
concernente norme regionali di attuazione  
della legge 15.1.86, n. 4 ( Disposizioni  
transitorie nell'attesa della riforma isti-  
tuzionale delle unità sanitarie locali)."

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 28.1.87.

# REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE di "Modifica della legge regionale 28 agosto 1986 n.17 concernente Norme regionali di attuazione della legge 15 gennaio 1986, n. (Disposizioni transitorie nell' attesa della riforma istituzionale delle unità sanitarie locali).-

## RELAZIONE

a. La legge regionale 28 agosto 1986, n.17 (D.U.R. 9 settembre 1986 n.132 su che detta le norme regionali di attuazione della legge 15 gennaio 1986, n.4 teria di organi delle unità sanitarie locali, nella primissima fase di appli ne ha esplicitate problemi interpretativi che richiedono l' intervento chiar tore del legislatore regionale.

b. Gli aspetti che interessano sono quelli definiti con le disposizioni del te e del sesto comma dell' art.3 e del quinto comma dell' art.4. Inoltre occo riconsiderare il disposto dell' art.6.

b.1. Dubbi sono stati evidenziati in ordine ai modi di conciliare la esigenz assicurare nell' ambito delle assemblee delle associazioni intercomunali una senza proporzionale dei gruppi consiliari di ciascun comune e "comunque la p za della minoranza,, ancorchè prescritta per i consigli comunali che esprime una rappresentanza maggiore a due consiglieri (art.3, comma 5), ed inoltre al determinazione del "momento,, al quale va fissato il compute della consistenz di ciascun gruppo consiliare.

b.2. Altre aspeete che necessita di essere definite è quelle relative al dis del sesto comma delle stesse art.3, nella parte che affida al "Comitato regi di controllo,, il compito di esercitare l' azione sostitutiva nei casi di ine da parte dei consigli comunali nella elezione dei propri rappresentanti in s all' assemblea delle associazioni intercomunali.

b.3. Infine è necessario chiarire se con il disposto del quinto comma dell'a si sia inteso innovare in materia di "incompatibilità,, rispetto all' art.12 la legge regionale 26 maggio 1980, n.51, modificata ed integrata dalla legge gionale 27 maggio 1980 n.23, ovvero sia stata ribadita la norma del terzo c ma delle stesse articoli.

b.4. Infine il rinvio fatto dall' art.6 della regionale all' art.7 della leg 27 dicembre 1985, n.816 (che configurerebbe analogicamente la usl quale azie speciale di enti territoriali, per sua natura posta alla "dipendenza,, del si co e del presidente dell' ente territoriale) comporta una valutazione delle nità da corrispondere ai componenti degli organi delle uu.ss.ll. di difficil finizione: sia nei casi di associazione intercomunale per l' individuazione "sindaco,, al quale fare riferimento; sia nei casi di usl, c.d. sub comunali, il contrasto con il riferimento alla tabella A) della citata legge 816/1985.

c. Al fine di eliminare ogni ragione di discrasia interpretativa, si propor il disegno di legge regionale di modifica del quinto e del sesto comma dell' 3, del quinto comma dell' art.4 e dell' art.6 della legge regionale n.17/198

IL COORDINATORE DEL SETTORE  
(Dr. Antonio Fiadino)



15 MARZO 1986  
SECRETARIA



# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLA SANITA'

## DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 28 AGOSTO 1986, N.17 CONCERNENTE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 15 GENNAIO 1986, N.4 (DISPOSIZIONI TRANSITORIE NELL' ATTESA DELLA RIFORMA ISTITUZIONE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI) --.

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=

### Art. 1

1. Il quinto comma dell' art.3 della l.r. 28 agosto 1986, n.17 è sostituito dal seguente:

"I consigli comunali eleggono, con voto limitato ad uno, i propri rappresentanti nell' assemblea della relativa associazione tra i consiglieri comunali, assicurando una presenza proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari, come determinata dai risultati delle elezioni comunali. Nei comuni nei quali la elezione dei consiglieri comunali si effettua con il sistema maggioritario e che eleggono più di due rappresentanti deve essere assicurata la presenza della minoranza. A parità di voti è eletto il più anziano di età. --"

2. Il sesto comma dell' art.3 della l.r. 28 agosto 1986, n.17 è sostituito dal seguente:

"L' elezione deve aver luogo nella prima seduta del consiglio comunale rinnovato. Per la prima applicazione della presente legge, i consigli comunali debbono deliberare entro quarantacinque giorni dalla sua entrata in vigore. I consigli comunali sono convocati e deliberano tutte le volte che si rende necessario procedere agli adempimenti di cui al presente articolo entro i trenta giorni. Scaduti tali termini le sezioni decentrate di controllo, secondo gli ambiti di competenza, senza diffida, nominano commissari ad acta con il compito di convocare il consiglio comunale per la elezione dei propri rappresentanti nell' assemblea della associazione intercomunale. In caso di convocazione senza esito, lo stesso commissario, procederà, nei cinque giorni successivi, alla designazione dei rappresentanti del comune, individuandoli con criteri di proporzionalità rispetto alla consistenza dei gruppi consiliari e secondo l' ordine dei voti individuali riportati da ciascuno nelle elezioni comunali. --"

### Art. 2

Il quinto comma dell' art.4 della l.r. 28 agosto 1986, n.17 è sostituito dal seguente:

" Per le cause di incompatibilità vale quanto previsto dall' art.12 della legge regionale 26 maggio 1980, n.51, modificata ed integrata dalla legge regionale 27 maggio 1982, n.17. --"

Il COORDINATORE  
(Dr. Antonio Tardino)

Mod 1 - Tarso - Gioia

L'ASSESSORE  
Dott. Corradini

# REGIONE PUGLIA

-2-

## Art. 3

L' art.6 della l.r. 28 agosto 1986, n.17 è sostituito dal seguente:

1. Al presidente del comitato di gestione è corrisposta una indennità mensile di carica nella misura stabilita dall' allegato A) alla legge 27 dicembre 1985, n.816 per il sindaco di comune avente una popolazione pari a quella residente nell' ambito territoriale della unità sanitaria locale.
2. Ai componenti del comitato di gestione di unità sanitarie locali con popolazione fino a 50 mila abitanti è corrisposta una indennità mensile di carica pari al 45% di quella prevista per il presidente del comitato di gestione. Ai componenti del comitato di gestione di unità sanitarie locali con popolazione tra i 50 mila e i 250 mila abitanti è corrisposta una indennità mensile di carica pari al 60% di quella prevista per il presidente del comitato di gestione. Ai componenti del comitato di gestione di unità sanitarie locali con popolazione oltre i 250 mila abitanti è corrisposta una indennità mensile di carica pari al 65% di quella prevista per il presidente del comitato di gestione.
3. Al presidente dell' assemblea della associazione intercomunale compete una indennità mensile di funzione pari al 25% di quella stabilita per il presidente del comitato di gestione.
4. Al presidente del collegio dei revisori è corrisposta una indennità mensile di funzione pari a quella stabilita per i componenti del comitato di gestione della stessa unità sanitaria locale; ai componenti è corrisposta una indennità mensile di funzione pari al 75% di quella stabilita per il presidente del collegio.
5. Le indennità sono raddoppiate per i soli presidenti dei comitati di gestione che non siano lavoratori dipendenti e che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell' art.2 della legge 27 dicembre 1985, n.816.
6. Ai componenti dell' assemblee delle associazioni intercomunali è corrisposta una indennità di presenza per l' effettiva partecipazione ad ogni seduta dell' assemblea e per non più di una seduta al giorno, nella misura stabilita per i consiglieri di comune avente una popolazione pari a quella residente nell' ambito territoriale della unità sanitaria locale.
7. Nessuna indennità di presenza compete ai revisori, ai coordinatori sanitari ed amministrativi, ai responsabili dei servizi, al segretario del comitato di gestione della unità sanitaria locale per la partecipazione a sedute degli organi collegiali della unità sanitaria locale.
8. Le indennità di carica e di funzione previste dagli organi precedenti sono corrisposte al lordo delle ritenute erariali e sono a carico del bilancio della unità sanitaria locale e sono liquidate mensilmente con deliberazione del comitato di gestione. La indennità di funzione ai funzionari amministrativi regionali designati dalla Giunta regionale, nei collegi dei revisori, è corrisposta agli interessati, in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell' art. 16 dall' art.29 della legge regionale 13 marzo 1980, n.16.
9. Per quante non espressamente previste valgono le norme della legge 27 dicembre 1985, n.816.--.

COORDINATORE DEL SETTORE  
(Dr. Antonio Fiaschi)

